

1. Validità dell'anno scolastico. Favoriti gli studenti delle regioni con calendario lungo

Rischio bocciatura per troppe assenze? La circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo definisce, finalmente, i criteri e le modalità di attuazione delle norme relative alla validità dell'anno scolastico, in dipendenza del numero di presenze alle lezioni da parte degli studenti della scuola secondaria di I e di II grado, come previsto dal Regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009).

La disposizione chiarisce molti dubbi sorti in questi mesi soprattutto tra gli studenti delle superiori, che si trovano per la prima volta a fronteggiare un problema che potrebbe avere, come estrema conseguenza, la perdita dell'anno scolastico.

Sarà interessante verificare al momento dello scrutinio finale, per esempio, se le tante manifestazioni di protesta degli studenti dell'autunno scorso avranno prodotto effetti negativi per l'eccesso di assenze. Assenze che non si computano in giorni (si era parlato nei mesi scorsi del limite di 50 giorni da non superare per evitare di perdere l'anno), bensì, come precisa la circolare, in ore, derivanti dal monte ore annuo di lezione previsto per le varie tipologie di scuole e di classi funzionanti.

La circolare ricorda, comunque, che il computo si fa sulle presenze (i tre quarti del monte ore annuo), anziché sulle assenze. In questo modo gli studenti delle regioni con calendario scolastico più lungo dispongono di un maggior numero di giorni di scuola per raggiungere il limite fissato dei tre quarti di presenza alle lezioni.

Con tre quarti di presenza a scuola l'anno è salvo; con una presenza inferiore, il rischio di perdere l'anno si fa concreto, salvo deroghe straordinarie che vanno definite dal collegio dei docenti.

Spetta ai consigli di classe valutare se, applicate le varie deroghe, sussistono comunque le condizioni per procedere alla valutazione dello studente. Insomma, in caso di lunghissima assenza da scuola per motivi di salute o di famiglia, non si potrà contare sul "sei politico".

2. Validità dell'anno. Attenti ai furbetti della seconda ora

La problematica della validità dell'anno presenta diverse sfaccettature che la circolare del Miur n. 20/2011 non ha chiarito, e difficilmente avrebbe potuto farlo per la loro specificità. Viene rimessa quindi alle scuole l'autonoma potestà regolamentare della varia casistica che si può presentare.

Tra i problemi applicativi ve ne sono almeno due, riguardanti la riduzione oraria delle lezioni sotto i 60 minuti nella secondaria superiore e la scelta alternativa all'insegnamento della religione cattolica. Vediamo dove si annidano tali problemi.

Molte classi della secondaria, non ancora a riforma, tuttora si avvalgono, come è noto, della possibilità di ridurre la durata dei 60 minuti delle lezioni per cause di forza maggiore, senza obbligo di recupero per il tempo non prestato. In questi casi, per il raggiungimento del fatidico limite minimo di presenza a scuola per tre quarti del monte ore annuo si calcola il tempo ridotto o no?

Riteniamo che quei "periodi" ridotti a 45-50 minuti vadano computati virtualmente come ore intere, in modo da essere rapportati al monte ore annuo previsto dagli ordinamenti.

Per gli studenti che invece si avvalgono della facoltà di uscire anticipatamente da scuola senza partecipare ad attività alternative all'Irc, quella non presenza equivale ad una scelta legittima che corrisponde all'ora che i compagni "avvalentisi" passano in classe.

Secondo noi valgono come presenza a scuola anche la sospensione delle lezioni per cause di forza maggiore (calamità naturali, scioperi, elezioni politiche e amministrative, ecc.).

La disposizione potrebbe mettere la parola fine anche a certe abitudini di studenti "furbetti" che si caricano di uno stillicidio di piccole assenze (poco importa se giustificate dai genitori) per ritardato ingresso in classe alla seconda ora nel tentativo di sottrarsi, in quel modo, a interrogazioni non gradite.